

**Regione Autonoma della Sardegna
Azienda per la Tutela della Salute (ATS Sardegna)****VERBALE VALUTAZIONE ANOMALIA DELL'OFFERTA DEL 03/12/2019****PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA MEDIANTE PIATTAFORMA SARDEGNACAT,
SUDDIVISA IN 53 LOTTI, FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO
QUADRO PER LA FORNITURA QUADRIENNALE DI PROTESI ORTOPEDICHE CND P09
PER LE AA.SS.SS.LL. DELLA ATS SARDEGNA, L'A.O.U DI SASSARI E L'A.O. BROTTU
– APPROVAZIONE FASE BUSTE AMMINISTRATIVE (INDETTA CON DEL. 709/2017)****Valutazione anomalia dell'offerta**

L'anno duemiladiciannove, il giorno tre del mese di dicembre, alle ore 9:15 (addì 03/12/2019, ore 9:15) presso gli uffici della SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio dell'ATS Sardegna siti nello stabile di via Amendola, 55, Sassari, il RUP della procedura in oggetto ha svolto le attività inerenti alla valutazione dell'anomalia delle offerte.

Premesso che:

- in data 21/06/2019 si è proceduto ad aprire in seduta pubblica le buste economiche, le offerte economiche di cui a numerosi operatori economici (vedasi allegato 2 del relativo verbale di gara) sono risultate anomale secondo il criterio sancito dall'art. 97, comma 3 del Codice degli Appalti (c.d. regola dei quattro quinti);
- trattandosi di un accordo quadro nel quale, così come stabilito negli atti di gara, potenzialmente tutti gli operatori economici ritenuti idonei sono inseriti nella graduatoria definitiva e potranno essere aggiudicatari di una porzione di fornitura, si è ritenuto necessario richiedere le giustificazioni di prezzo a tutti gli operatori economici la cui offerta è risultata anomala, a prescindere dalla loro posizione in graduatoria;
- con nota PG/2019/0206660 del 11/07/2019 si è proceduto a richiedere approfondite spiegazioni sul prezzo e/o sui costi proposti nell'offerta, relativamente alle voci che hanno concorso a formare il totale offerto e che risultino sufficienti a valutare la congruità della stessa;
- con nota del giorno 08/11/2019 si è inviato a tutti gli operatori economici un aggiornamento circa l'attribuzione o meno dell'anomalia d'offerta (precedentemente oggetto di alcuni refusi da parte della Stazione Appaltante) e che, contestualmente a tale aggiornamento, è stato richiesto agli operatori economici di integrare le giustificazioni precedentemente prodotte qualora le precedenti non fossero risultate sufficienti per via dello stesso aggiornamento di cui sopra;

CONSIDERATO

- 1) *Che la verifica di congruità ha lo scopo di appurare l'attendibilità di un'offerta sotto il profilo dell'idoneità della stessa ad assicurare, a dispetto del suo carattere anormalmente basso, prestazioni adeguate alle esigenze sottese alla commessa pubblica;*
- 2) *Che non è possibile fissare una soglia economica rigida al disotto della quale debba considerarsi per definizione incongrua (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25.11.2010 n. 8227)*
- 3) *Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2228 del 12 maggio 2017 si è pronunciato sulla portata del controllo in capo alla stazione appaltante circa il giudizio di anomalia o l'incongruità dell'offerta nell'ambito di gare pubbliche, esprimendosi in tal senso:*

- a. *Nelle gare pubbliche il giudizio circa l'anomalia o l'incongruità dell'offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale e, quindi, non può essere esteso ad una autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci" (Cons. Stato, Sez. V, 17/11/2016, n. 4755; Sez. III, 6/2/2017, n. 514).*
- b. *"al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l'impresa dall'essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico" (Cons. Stato, Sez. V, 13/2/2017, n. 607 e 25/1/2016, n. 242; Sez. III, 22/1/2016, n. 211 e 10/11/2015, n. 5128).*
- 4) *Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2319 del 16 maggio 2017 si è pronunciato sul giudizio di verifica dell'anomalie delle offerte, esprimendosi in tal senso:*
- a. *il giudizio di congruità dell'offerta in sede di valutazione dell'anomalia è sindacabile solo per manifesta illogicità, incongruenza o carenza di istruttoria e che, nel caso di valutazione positiva, può essere sufficiente una motivazione per relationem rispetto alle giustificazioni presentate.*
- b. *Il giudizio, che conclude il sub procedimento di verifica delle offerte anomale (di per sé insindacabile, salva l'ipotesi in cui le valutazioni ad esso sottese non risultino abnormi o manifestamente illogiche o affette da errori di fatto), ha, infatti, natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell'offerta nel suo insieme e, conseguentemente, la relativa motivazione deve essere rigorosa in caso di esito negativo; al contrario, la positiva valutazione di congruità della presunta offerta anomala è sufficientemente espressa anche con eventuale motivazione per relationem alle giustificazioni rese dall'impresa offerente (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 13 settembre 2016, n. 3855; Cons. Stato, Sez. VI, 14 agosto 2015, n. 3935; Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2015, n. 634.);*
- 5) *Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 4978 del 30 ottobre 2017, si è pronunciato sulla valutazione delle offerte anomale e sul rapporto di tale anomalia con l'utile esiguo riportato da uno dei concorrenti, asserendo che:*
- a. *il procedimento di verifica dell'anomalia non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto;*
- b. *il corretto svolgimento del procedimento di verifica presuppone l'effettività del contraddittorio tra amministrazione appaltante ed offerente;*
- c. *il giudizio di anomalia o di incongruità dell'offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale che rendano palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta;*
- d. *la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente ed in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo (ciò ovviamente non esclude la possibilità per la stazione appaltante di richiedere all'offerente idonee giustificazioni).*

TUTTO CIO' CONSIDERATO

IL RUP procede all'analisi delle giustificazioni prodotte dagli operatori economici in riscontro alla richiesta richiamata in premessa.

Dall'analisi delle motivazioni presentate da parte degli operatori, si ritengono le stesse idonee e sufficienti a dimostrare la non anomalia delle offerte

Per tutti gli operatori economici e lotti, pertanto, si **sciogliono le anomalie**.

Richiamato integralmente l'articolo 86 e l'allegato Allegato XVII del Codice degli Appalti, il RUP ritiene positivamente superati i controlli sul possesso dei requisiti specifici per tutti gli operatori economici.

Alle ore 11.00 si dichiara chiusa la seduta.

IL RUP E IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

<i>nome cognome</i>	<i>ruolo</i>	<i>firma</i>
F.to Dott. Mario Russo	RUP	
F.to Dott. Gianni Carboni	Segretario verbalizzante	